



Alla c.a. Italtreppiosi S.p.a.

e p.c. Azienda USL Toscana Sud-est – Dip.to della Prevenzione di
Arezzo

Dipartimento ARPAT di Arezzo

Settore regionale Autorizzazioni Rifiuti

OGGETTO: D.Lgs 152/2006, art. 6, comma 9 e comma 9 bis, L.R. 10/2010 art. 58. Progetto di modifiche all'impianto di recupero rifiuti esercito da Italtreppiosi S.p.a. nel Comune di Arezzo, in Loc. San Zeno, Strada E, n.26. Nota di risposta.

Con nota acquisita al protocollo regionale n.0444160 del 07/08/2024, attribuita allo scrivente Settore in data 30/08/2024, Italtreppiosi S.p.a. ha presentato richiesta di parere ai sensi dell'art.58 della L.R. 10/2010 circa la sostanzialità fini della valutazione di impatto ambientale di alcune modifiche all'esistente impianto di trattamento rifiuti, ubicato in Comune di Arezzo, in Loc. San Zeno, Strada E, 26.

La richiesta prevedeva le seguenti modifiche dell'impianto esistente:

- modifica del lay-out del fabbricato B con inserimento di forni di fusione cenere nonché di forni di incenerimento in sostituzione di quelli esistenti autorizzati;
- modifica dell'impianto di trattamento fumi dell'incenerimento rifiuti (emissione E4);
- riattivazione dell'emissione E3 (fusione ceneri), attualmente non funzionante;
- aumento dell'aspirazione relativa al laboratorio saggi (attività in deroga ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.lgs.152/2006);
- installazione sfiato del locale tecnico di adduzione metano ai forni (emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.lgs.152/2006).

Con nota prot. n.0495397 del 17/09/2024 lo Scrivente Settore ha richiesto al proponente di integrare la documentazione presentata trasmettendo il nuovo lay-out del fabbricato B ed il progetto descrittivo dei sistemi di abbattimento dell'incenerimento, risultati mancanti benché indicati nella relazione tecnica; è stato inoltre richiesto al proponente di approfondire la necessità di aggiornamento dello studio diffusionale a suo tempo presentato in occasione della verifica di assoggettabilità a VIA, conclusasi con il rilascio del Decreto Dirigenziale n.7926 del 24/05/2018.

Con nota acquisita al protocollo regionale n.0554568 del 23/10/2024 Italtreppiosi S.p.a. ha integralmente ripresentato la documentazione tecnica e rivisto la richiesta di parere, rispetto a quanto contenuto nella nota acquisita al protocollo regionale n.0444160 del 07/08/2024.

L'azienda Italtreppiosi S.p.a. effettua la messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, il trattamento dei medesimi finalizzato all'estrazione e all'arricchimento del loro contenuto di metalli preziosi, e il recupero di metalli (operazione R4) con il raggiungimento della fine qualifica di rifiuto (*end of waste*) per argento e oro. Oltre alla messa in riserva, sono effettuate le operazioni R12 ed R4.

L'impianto è autorizzato con autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006. rinnovata con Decreto dirigenziale n.493 del 12/01/2023 della Regione Toscana. L'autorizzazione unica comprende:



-
- a) autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/2006;
 - b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs.152/06;
 - c) autorizzazione allo scarico idrico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza D.lgs.152/2006).

In data 31.8.2022, l'impianto in oggetto è stato ceduto da SICAM Spa a Italpreziosi Spa.

L'impianto è stato oggetto di un procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, conclusosi con il rilascio del Decreto regionale n.7926 del 24/05/2018, recante esclusione dalla procedura di VIA subordinatamente al rispetto delle prescrizioni formulate nell'atto stesso. Il procedimento ha avuto ad oggetto l'impianto nell'assetto al tempo esistente (verifica postuma, art.43 comma 6 della l.r. 10/2010), con la sola modifica consistente nella rinuncia all'operazione D10 per i rifiuti non pericolosi.

Con parere del Settore scrivente n.0120609 del 20/02/2024, alcune modifiche all'impianto, consistenti nell'introduzione di un ciclo di affinazione di leghe contenenti platino, palladio e rame e nell'inserimento di nuovi codici EER senza modifica dei quantitativi e delle operazioni già autorizzate, sono state giudicate non sostanziali ai fini VIA.

Ciò premesso, si rileva che la Società proponente, con la richiesta in oggetto, così come ri-formulata nella documentazione trasmessa il 23/10/2024, prevede le seguenti modifiche dell'impianto esistente:

- modifica del lay-out del fabbricato B con inserimento di forni di fusione cenere nonché di forni di incenerimento in sostituzione di quelli esistenti autorizzati;
- modifica dell'impianto di trattamento fumi dell'incenerimento rifiuti (emissione E2);
- attivazione emissione E3 (fusione ceneri) già autorizzata, ma non funzionante.

In relazione alle previste modifiche il proponente evidenzia quanto segue.

L'attività di gestione rifiuti attualmente autorizzata non subirà modifiche.

L'impianto esistente di incenerimento degli scarti da lavorazione orafa (punto emissivo E2) ha una età stimata di oltre 15 anni e presenta soluzioni oggi considerate superate come i refrattari compatti in materiale cementizio, (ottima resistenza a calore ma elevata conduzione termica) e bruciatori di tipo tradizionale con ugello miscelatore non ottimizzato (buona resa termica ma scarso rendimento ed elevata propensione alla formazione di NOx); in relazione al trattamento fumi, l'impianto riesce a rimanere nei parametri prescritti come da rilevazioni eseguite da prescrizioni di legge, tuttavia vengono segnalati frequenti fermate per la manutenzione dei componenti usurati.

Il nuovo impianto di incenerimento degli scarti da lavorazione orafa, composto da due forni inceneritori a gas metano, 2 post-combustori, 1 scambiatore fumi-aria, 1 reattore a calce ed un filtro a manica, è prodotto dalla ditta ITALIMPIANTI ORAFI S.p.A. Secondo quanto indicato dal proponente il ciclo di lavorazione del nuovo impianto è omologo e sovrapponibile con quello dell'impianto esistente e con analoga capacità operativa di trattamento; il nuovo impianto è in grado di garantire un trattamento più stabile ed efficace anche con riguardo alla gestione dei picchi in regime transitorio (migliore gestione dei flussi e progettazione migliorata delle parti post-combustore e reattore a secco) e presenta un deciso incremento delle performance energetiche (migliori materiali refrattari, bruciatori modulanti su ampio spettro di funzionamento e con miscelatori ad alta prestazione



in termini di abbattimento NOx, valvole di sezionamento impianto per lavoro a basso/alto carico in configurazione impiantistica differente). Il nuovo impianto sarà spostato nel fabbricato B.

L'attività di fusione ceneri sarà inserita anch'essa in un'area interna al fabbricato B; tale attività e la correlata emissione E3 allo stato attuale risultano già autorizzate ma non attive.

Il ciclo di lavoro autorizzato non subirà modifiche. Il proponente ritiene non necessario un approfondimento dello studio diffusionale a suo tempo presentato, non essendo variate le condizioni emissive già analizzate in occasione della verifica di assoggettabilità a VIA, ed particolare:

- punto di emissione esistente E2 – incenerimento rifiuti: le emissioni non sono modificate né per l'aspetto qualitativo, né per l'aspetto quantitativo, dato che viene sostituita la linea di abbattimento al fine di renderle più efficiente di quella esistente;
- punto di emissione E3 – fusione ceneri: le emissioni erano state valutate nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del 2018 ed esistenti nel vecchio stabilimento, ma non più attive.

La modifica in esame non interviene nella produzione di nuovi scarichi idrici; i liquidi prodotti dal processo saranno gestiti come rifiuti, mentre le aree esterne continueranno ad essere gestite come nell'autorizzazione vigente, con acque meteoriche dilavanti non contaminate.

Il proponente ritiene che le modifiche prospettate non genereranno un aggravio della condizione acustica dell'area; in ogni caso è stata prevista, al termine dei lavori complessivi delle modifiche, una valutazione di impatto acustico a firma di tecnico competente iscritto all'ENTECA, al fine di verificare il rispetto dei limiti applicabili.

Secondo quanto indicato nella documentazione allegata all'istanza l'Azienda ha in progetto una richiesta di aumento di quantitativi da trattare per cui, presumibilmente nel corso del 2025, sarà presentata al Settore scrivente istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, comprensiva di studio meteo diffusionale della situazione di progetto raffrontata anche con la situazione attuale autorizzata.

Tutto ciò premesso, visti:

l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.Lgs. 152/2006;

l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;

l'art. 58 della L.R. 10/2010;

la lettera t) del punto 8 dell'Allegato IV, parte seconda, del D.Lgs. 152/2006;

l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;

Rilevato che:

- le modifiche previste non comportano variazioni alle caratteristiche ed al funzionamento dell'impianto nel suo complesso né un suo potenziamento;
- non sono previste modifiche localizzative o variazioni di tecnologia e non è previsto un ampliamento dell'impianto;
- non è prevedibile un incremento significativo dei fattori di impatto;



si ritiene quindi che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale.

Si raccomanda al proponente di procedere in autocontrollo, entro 30 giorni dall'entrata in esercizio delle modifiche proposte, al monitoraggio del rispetto dei limiti acustici del Piano di Classificazione Acustica presso i recettori più esposti. Si raccomanda inoltre il monitoraggio in autocontrollo dei punti emissivi interessati dalle modifiche in esame, ai fini della verifica del rispetto dei valori limiti di cui alla parte quinta del d.lgs.152/2006 e di cui al vigente Piano regionale della qualità dell'aria.

Si ricorda di aggiornare i documenti di salute e sicurezza di cui al d.lgs.81/2008, con le modifiche previste.

E' fatto salvo quanto vorranno eventualmente prescrivere ARPAT ed USL, con riferimento alla modifica prevista, nell'ambito del procedimento di modifica della autorizzazione ex art.208 del d.lgs.152/2006.

Al Settore regionale in indirizzo si chiede di comunicare l'eventuale autorizzazione rilasciata con riferimento alle modifiche proposte.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Si comunica al proponente ed ai relativi consulenti l'informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per eventuali chiarimenti possono essere contattati:

Cinzia Segala tel. 055 – 4383841 – mail cinzia.segala@regione.toscana.it;

Lorenzo Galeotti tel. 055 4384384 – mail lorenzo.galeotti@regione.toscana.it.

Distinti saluti.

la Responsabile
Arch. Carla Chiodini

CS/LG

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione



allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs.3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.